

STATUTO ARCI HEXPERIMENTA APS

Titolo I **Definizioni e finalità**

Articolo 1 *(Costituzione – denominazione- sede)*

E' costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del codice del terzo settore (Dlgs 112/2017, di seguito indicato come CTS e ss.mm.ii e delle norme del cosiddetto diritto civile in materia di associazioni "Archi Hexperimenta APS" (di seguito denominata Associazione) con sede legale in Ancona via Grancia 137/a. Il trasferimento della sede legale all' interno del medesimo comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed antifascista. Ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro. Non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Considerate le finalità aderisce all'associazione e reti associative "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 *(scopo e valori sociali)*

Lo scopo principale dell'associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci e delle proprie socie, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone ed il riconoscimento del diritto alla felicità ;
- b) la promozione della cultura nelle forme espressive dello spettacolo dal vivo, delle attività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione , la creazione e la produzione in ambito culturale, con particolare attenzione all'ambito della danza contemporanea;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali in ambito artistico;
- d) le attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- e) in generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale.

Articolo 3 *(attività generali dell'associazione)*

L'associazione persegue le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 mediante lo svolgimento a favore dei propri associati o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

- L'Associazione per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:
- organizzare, promuovere e/o partecipare ad eventi culturali, concerti, spettacoli in genere, corsi, seminari, gite, manifestazioni, incontri, ricerche, concorsi e quant'altro utile a perseguire gli scopi dell'associazione;
- organizzare, gestire e promuovere attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
- organizzare e gestire attività culturali e artistiche di interesse sociale relative allo spettacolo dal vivo con specifico riferimento alla danza;
- contribuire allo sviluppo della ricerca artistica nell'ambito delle arti contemporanee attraverso studi, sperimentazioni tecniche, espressive e drammatiche con specifico riferimento alla realtà territoriale in cui l'associazione stessa opera;
- promuovere e realizzare iniziative relative allo spettacolo dal vivo volte a favorire l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, dei migranti e sul tema delle migrazioni, della lotta al razzismo, alla violenza, all'intolleranza;
- organizzare, gestire e promuovere la realizzazione di spettacoli in cui sono coinvolti i soci stessi e rivolti alla comunità in cui l'associazione opera;
- creare una fitta rete di scambi interculturali con gruppi e compagnie che operano a livello cittadino, nazionale ed internazionale;
- pubblicare testi, libri, ricerche, film, video e musica;
- partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione e promozione delle attività culturali e ricreative, in collaborazione con enti pubblici e privati, con particolare riguardo all'insegnamento e alla diffusione dell'arte e della danza;
- partecipare ad iniziative e a bandi finalizzati al reperimento delle risorse necessarie per consentire la realizzazione delle finalità sociali;
- svolgere qualsiasi altra attività lecita e funzionale a raggiungimento degli scopi sociali.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione e di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

L'associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale agli scopi istituzionali e dell'attività di interesse generale, come previsto all'articolo 85 comma 4 del CTS

L'associazione può esercitare ai sensi dell'articolo 6 del CTS attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 (Modalità di esercizio dell'attività dell'Associazione)

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalla proprie associate e dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui il volontario o la volontaria è socia o socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire un apposito registro ove iscrivere i volontari e le volontarie dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolari necessità per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità dell'associazione stessa di prestazione di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura anche ricorrendo ai propri associati ed associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Titolo II Soci e socie

Articolo 5 (Iscrizione)

Il numero dei soci e delle socie è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'articolo 35 c.1 del CTS. Può divenire socio o socia chiunque accetti le finalità dell'associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori possono assumere la qualità di socio o socia solo previo consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Agli aspiranti soci e socie sono richieste l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio o socia ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino anche in forma indiretta tale principio.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 (Procedura di iscrizione)

E' compito del Consiglio Direttivo o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione verificando che gli aspiranti o le aspiranti soci o socie abbiano i requisiti previsti. Se la domanda è accolta la comunicazione di accettazione è assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al nuovo socio o alla nuova socia ed il suo nominativo sarà annotato sul libro dei soci.

In caso di rigetto motivato della domanda ai sensi del comma 1 o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, l'interessato o interessata può presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni dal diniego o dal decorso del termine. Sul ricorso decide in via definitiva l'assemblea dei soci nella sua prima convocazione.

Articolo 7 (Diritti dei soci e delle socie)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti. I soci e le socie hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare su questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti ed elette componenti degli organismi dirigenti di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione o la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci e le socie maggiorenni che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 (Doveri dei soci e delle socie)

Il socio e la socia sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere una irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione all'attività dell'associazione e nella frequentazione della sede sociale: in particolare è obbligo mantenere una condotta di rispetto verso gli altri partecipanti all'associazione e verso gli organismi sociali, il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali delle federazioni, degli enti e degli organismi ai quali l'associazione è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi, non è in nessun caso rivalutabile o trasmissibile.

Articolo 9
(*Perdita della qualità di soci o socia*)

La qualifica di socio o socia si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10
(*Provvedimenti disciplinari*)

Il Consiglio Direttivo intraprende azione disciplinare nei confronti dei soci e delle socie secondo al gravità dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o espulsione o radiazione nei seguenti casi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei soci o delle socie;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini in Assemblea;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti o documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- arrecare danni morali o materiali a soci o alle socie oppure a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, oppure adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'articolo 2 del presente statuto.

Articolo 11
(*Procedimento disciplinare*)

Ciascuno dei provvedimenti indicati all'articolo 10 deve esser reso noto al socio o alla socia con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare previsto all'articolo 10 è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. L'assemblea deciderà in via definitiva.

Prima che venga effettuata l'Assemblea, il Presidente può chiedere un parere consultivo sui casi in esame al Collegio dei Garanti del livello sovraordinato dell'Associazione ARCI.

Titolo III
Patrimonio sociale e rendicontazione

Articolo 12
(*Patrimonio sociale*)

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente, ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni e lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazione societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13
(*Fonti di finanziamento*)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle socie;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- erogazioni liberali;
- contributi di soggetti pubblici o privati;
- raccolte fondi;

ogni entrata diversa da quelle indicate nel presente articolo.

Articolo 14 (*Esercizio sociale*)

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 (*Fondo di riserva*)

Sono previste la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio è devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente è tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'articolo 2 o per nuovi impianti o attrezzature

Titolo IV **Organi dell'Associazione**

Articolo 16 (*Organi - Disposizioni generali*)

Sono organi direttivi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo.

E' organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci Revisori

Gli organi durano in carica 4 anni ed i componenti sono rieleggibili.

Con apposita deliberazione ciascun organo può prevedere che le proprie convocazioni e modalità di partecipazione avvengano mediate mezzi di telecomunicazione o che l'espressione di voto sia per corrispondenza, o in via elettronica, purché sia verificata l'identità dell'associato o dell'associata che partecipa al voto.

Articolo 17 (*L'Assemblea dei soci*)

Partecipano all'Assemblea dei soci tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora della convocazione da inviare ai soci tramite posta elettronica, almeno quindici giorni prima.

L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione nei casi previsti dagli articoli 19 e 30 e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci o delle socie aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti indicati al comma 3.

Articolo 18
(Validità delle sedute dell'Assemblea dei soci)

In prima convocazione l'Assemblea è costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi indicati all'articolo 19.

Il voto è personale. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio, tramite delega scritta con firma in originale dell'associato delegante da presentare il giorno dell'Assemblea. La delega sarà trattenuta agli atti dell'assemblea.

Articolo 19
(Maggioranze particolari per modifiche statuarie trasformazione, fusione o scissione)

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati è richiesta la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto in assemblea ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente in seconda votazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 28

Articolo 20
(funzionamento dell'Assemblea – verbalizzazioni e accesso agli atti)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio o socia eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea elegge un segretario verbalizzante in seno alla stessa.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei presenti con diritto di voto.

Per le elezioni degli organi sociali la votazione avviene per scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro dei verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a favore dei socio o socie che vogliano consultarli.

La consultazione e l'estrazione di copia dei verbali e delle decisioni può essere effettuata su richiesta scritta dell'interessato rivolta al Presidente. L'accesso agli atti è autorizzato entro trenta giorni dalla richiesta.

Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Articolo 21
(compiti dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci:

- elegge e revoca gli organi sociali;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre componenti dell'Assemblea che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca nei casi previsti dalla legge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sugli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

- delibera su gli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 22 (*Consiglio Direttivo*)

Il Consiglio è formato da minimo di 5 membri .

Il consiglio direttivo è organo di amministrazione previsto dall'articolo 26 del CTS. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 23 (*Composizione e compiti del consiglio direttivo*)

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario o Segretaria che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma assieme al Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale ;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione con l'indicazione di proventi e degli oneri dell'associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di raggiungimento delle finalità dell'associazione. Nei limiti previsti dall'articolo 13 comma 2, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'articolo 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali, documentandone il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'articolo 13 e 6 CTS nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al documento di cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre gli eventuali regolamenti da sottoporre all'Assemblea;
- in attuazione delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei nuovi soci o soci, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/ e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione in attuazione delle linee guida predisposte dall'Assemblea e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso dell'Associazione;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate dalle altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi dell'Associazione;
- presentare alla scadenza del mandato un relazione sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 24 (*Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo*)

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta mese e comunque ogniqualvolta vi sia la necessità di deliberare o quando ne sia fatta domanda da uno dei suoi membri.

L'avviso di convocazione viene effettuato con strumenti telematici e le riunioni sono valide se è presente la maggioranza di componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza, con votazione palese. Una proposta si intende approvata quando i voti favorevoli superano i contrari.

Le votazioni riferite alle persone si effettuano a scrutinio segreto. Le votazioni si effettuano inoltre a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo o sola componente dell'organo.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario che lo firma assieme al Presidente.

Il verbale è conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci o delle socie che richiedono di consultarlo, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo dovrà dare risposta alla richiesta entro un mese dalla sua ricezione, autorizzandone la visione presso la sede sociale alla presenza di 2 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art.4.

Articolo 25

(Dimissioni e decadenza dei consiglieri e del Consiglio)

Il consigliere o la consigliera che non si presenta a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade. Decade comunque dopo sei mesi di assenza dalle riunioni. Nella prima convocazione utile il Consiglio prende atto della decadenza.

E' facoltà del consigliere o della consigliera rimettere le proprie dimissioni mediante dichiarazione all'interno della seduta e annotazione nel verbale oppure mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio, questo decade.

Il Consiglio dimissionario è comunque tenuto a convocare una nuova assemblea per l'elezione del nuovo consiglio entro trenta giorni.

Articolo 26

(Presidente e vice presidente)

La Presidente o il Presidente è ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Rappresenta l'associazione presso i terzi, stipula i contratti, convoca e presiede il consiglio. Può in casi d'urgenza assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio medesimo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo consiglio utile.

La Vicepresidente o il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed in caso di assenza o impedimento lo sostituisce.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o impedimento del Presidente o del Vicepresidente, il consiglio direttivo elegge un nuovo incaricato tra i suoi componenti; in caso di necessità provvede alla reintegrazione di un componente secondo quanto previsto all'articolo 26.

Articolo 27

(Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo

Articolo 28 (Scioglimento)

Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad "ARCI aps", secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Articolo 29 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

La Segretaria



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg.to il 28 OTT 2019 al n. 2694

serie 3 per € esente

per IL DIRETTORE TERRITORIALE

L'INCARICATO
Elisabetta FORINO *

* "Firma in delega del Direttore Provinciale,
(Rosanna Lavagnillo)"